

# NORMATIVA



## ESTRATTO DELLA NORMATIVA PER I FUOCHI ARTIFICIALI MARCATI CE

Riportiamo un estratto della normativa applicabile. Per qualsiasi operazione di acquisto, trasporto, detenzione o sparo di fuochi artificiali si consiglia di consultare prima le vigenti leggi in materia.

### LA VENDITA DEI FUOCHI ARTIFICIALI MARCATI CE

CAT. EU	REQUISITI PER L'ACQUISTO
F1	<b>+ 14 anni</b> (D.Lgs 123/2015, art. 5 comma 1)
F2	<b>+ 18 anni</b> (D.Lgs 123/2015, art. 5 comma 1)
P1	<b>+ 18 anni</b> (D.Lgs 123/2015, art. 5 comma 1)
T1	<b>+ 18 anni</b> (D.Lgs 123/2015, art. 5 comma 1)
F3	<b>Licenza di porto d'arma o nulla osta rilasciato dal Questore</b> (D.Lgs 123/2015, art. 5 comma 1)
F4 P2 T2	<b>Persone con conoscenze specialistiche + Licenza art. 47 TULPS o nulla osta rilasciato dal Questore</b> (D.Lgs 123/2015, art. 5 comma 2)

**NOTA:** I prodotti del tipo "petardo" con una massa netta di materiale scoppiante superiore a 6 g di polvere nera o del tipo "petardo flash" con una massa netta di materiale scoppiante superiore a 1 g a base di nitrato + metallo oppure a 0,5 g a base di perclorato + metallo sono destinati esclusivamente ad operatori professionali muniti della licenza di cui all'art. 47 TULPS o del nulla osta rilasciato dal Questore da utilizzarsi esclusivamente nell'ambito di spettacoli pirotecnici autorizzati (D.Lgs 123/2015, art. 5 comma 7).

### IL DEPOSITO E LA REGISTRAZIONE DEI FUOCHI ARTIFICIALI MARCATI CE DEL CATALOGO BORGONOVO

Nr. riga	CAT. EU	TIPOLOGIA	CAT. I	REGISTRAZIONE DELL'OPERAZIONE	DETENZIONE IN ESERCIZI COMMERCIALI
1	F1	Petardino da ballo (Pop Pop - colpo a terra)	V gruppo E	<b>NO</b> (D.Lgs 123/2015, art. 5 comma 4)	Anche senza licenza art. 47 TULPS nei limiti quantitativi previsti dalla normativa vigente. (Decreto 4 giugno 2014)
2	F1	Tutte tranne quelle riportate nella riga Nr. 1	V gruppo D	<b>NO</b> (D.Lgs 123/2015, art. 5 comma 4)	
3	F2	Tutte tranne quelle riportate nella riga Nr. 6	V gruppo D	<b>NO</b> (D.Lgs 123/2015, art. 5 comma 4)	
4	P1	Torçe a mano, generatori fumogeni	V gruppo D	<b>NO</b> (D.Lgs 123/2015, art. 5 comma 4)	
5	T1	Fumogeni	V gruppo D	<b>NO</b> (D.Lgs 123/2015, art. 5 comma 4)	Vedi specifiche nella tabella qui a fianco
6	F2	Petardi e petardi flash oltre 0,15 g NEC, mini razzi, razzi, candele romane, tubi di lancio, sbruffi; loro batterie e/o combinazioni.	V gruppo C	<b>NO</b> (D.Lgs 123/2015, art. 5 comma 4)	<b>Solo con licenza art. 47 TULPS</b>
7	F3	Tutte	IV	<b>SI</b>	
8	F4/P2/T2	Tutte	IV	<b>SI</b>	

**Attenzione:** la ditta Borgonovo non si assume alcuna responsabilità per le informazioni contenute in questa pagina che sono da ritenersi puramente indicative e potrebbero essere soggette a modifiche durante il corso di validità di questo catalogo. ULTIMO AGGIORNAMENTO NORMATIVO FEBBRAIO 2020.



# PRODOTTI SENZA OBBLIGO DI LICENZA

## LA DETENZIONE NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI

(Riferimento Decreto 4 Giugno 2014)

QUANTITÀ MASSIMA DETENIBILE DI PRODOTTI PER I QUALI NON È RICHIESTA LA LICENZA DI CUI ALL'ART.47 TULPS	UBICAZIONE NELL'ESERCIZIO COMMERCIALE	PRESCRIZIONI SULLA CONSERVAZIONE DEI PRODOTTI
<b>50 kg NEC</b> (massa attiva pirotecnica)	<b>Locale di accesso al pubblico</b>	Nelle loro confezioni minime di vendita.
<b>150 kg NEC</b> (massa attiva pirotecnica)	<b>Locale dove non è consentito l'accesso del pubblico</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Negli imballi di trasporto approvati.</li><li>• A una distanza di 2 metri da altra merce oppure ad 1 metro con interposizione di materiale di classe zero di reazione al fuoco.</li><li>• Con una distribuzione pari a 3,5 kg per m<sup>3</sup>.</li><li>• In un locale dotato di un idoneo apparecchio portatile di estinzione incendi (per le attività commerciali che non rientrano nel punto 69 dell'Allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151)*.</li><li>• L'accesso al locale, che può avvenire anche attraverso l'area di vendita, deve avvenire tramite porta incombustibile.</li></ul> <p>*Nota: per le attività commerciali che rientrano nel punto 69 dell'Allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, per il locale si applicano le specifiche disposizioni di prevenzione incendi.</p>